

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571: **Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego.**

(In G.U. 27 settembre 1978, n. 270; in B.U. 23 settembre 1980, n. 48, suppl. ord. n.

1)

Art. 1. -	1)
Art. 2. -	2)
Art. 3. -	3)
Art. 4. -	4)
Art. 5. -	5)

Art. 6. - I colloqui per l'accertamento della conoscenza della lingua italiana o della lingua tedesca previsti dagli artt. 13 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, superati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846, hanno validità per i tre anni successivi alla data stessa.

Art. 7. - Gli organi competenti delle amministrazioni dello Stato di cui al primo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, danno immediata comunicazione all'ufficio di cui all'art. 24 dello stesso decreto, di ogni provvedimento di destinazione di personale in provincia di Bolzano.

1) Modifica il comma 2 dell'art. 3 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.

2) Sostituisce con due commi il comma 1 dell'art. 7 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.

3) Aggiunge un comma all'art. 13 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.

4) Sostituisce il comma 3 dell'art. 21 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.

5) Sostituisce il comma 1 dell'art. 26 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.

Analoga comunicazione, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui al titolo I del menzionato decreto n. 752, viene data dagli organi competenti degli enti pubblici di cui al primo comma dell'art. 1 e delle amministrazioni dello Stato di cui al secondo comma dello stesso art. 1 del suindicato decreto n. 752, rispettivamente al Commissario del Governo per la provincia di Bolzano e a quello per la provincia di Trento.

I predetti Commissari del Governo, per la parte di rispettiva competenza, danno immediata comunicazione alla Regione e alla Provincia di Bolzano delle notizie di cui ai precedenti commi⁶⁾.

Gli stessi Commissari del Governo, la Regione e la Provincia di Bolzano possono chiedere agli organi competenti della pubblica amministrazione notizie concernenti provvedimenti connessi con l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di promuovere l'adozione dei provvedimenti previsti dalle citate norme e la sospensione o la revoca di quelli ritenuti in contrasto con le medesime⁷⁾.

Art. 8. - Il titolo primo del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, si applica agli enti pubblici costituiti od ordinati con legge o con atti aventi forza di legge. Sono esclusi gli enti pubblici economici che operano in regime di libera concorrenza eccettuate le loro attività che costituiscono esercizio di servizio di pubblico interesse in concessione ai sensi del primo comma dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 9. - La tabella 1, concernente gli organici degli uffici giudiziari siti in provincia di Bolzano, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846, è sostituita con la tabella 1 allegata al presente decreto.

La tabella XII della tabella 14, concernente l'organico degli operatori telefonici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e l'intera tabella 16 concernente gli organici dei servizi P.T. del Ministero delle poste e delle

⁶⁾ Comma così sostituito dall'art. 18 del D.P.R. 29 aprile 1982, n. 327.

⁷⁾ Comma così sostituito dall'art. 18 del D.P.R. 29 aprile 1982, n. 327.

telecomunicazioni, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, sono sostituite rispettivamente dalle tabelle 2 e 3 allegate al presente decreto.

La pianta organica della ragioneria provinciale dello Stato di Bolzano, di cui alla lettera A) della tabella 18 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è integrata con la tabella 4 allegata al presente decreto.

TABELLE 1, 2, 3, 4⁸⁾

⁸⁾ Vedi art. 9 del presente decreto.

